



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.R. 20 gennaio 1997, n. 15, articolo 2 bis comma 2. Approvazione dell' "Atto di indirizzo per l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di incentivi alla raccolta differenziata tramite il tributo per il deposito in discarica" – Criteri e Metodo di calcolo della Raccolta Differenziata.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Ambiente e Paesaggio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Ambiente e Paesaggio che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. di approvare, ai fini dell' attuazione del comma 2 dell'articolo 2 bis della L.R. 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", la cui decorrenza è fissata dal 1 gennaio 2010, il documento denominato "Atto di indirizzo per l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di incentivi alla raccolta differenziata tramite il tributo per il deposito in discarica" all'allegato A al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott.ssa Elisa Moroni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dr. Gian Mario SPACCA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e atti di riferimento

- Legge 28 dicembre 1995, n. 549 "misure di razionalizzazione della finanza pubblica", ed in particolare l'art. 3, commi da 24 a 40, che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti prevedendo anche la possibilità del pagamento in misura ridotta;
- Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" così come modificata dalla Legge Regionale 23 febbraio 2007, n. 2, dalla Legge Regionale 27 dicembre 2007, n. 19 e dalla Legge Regionale 15 luglio 2008, n. 20;
- Legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 "Disciplina regionale in materia di rifiuti, attuazione del decreto legislativo 05/02/1997 n. 22"
- D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- DGR 560 del 14 aprile 2008, "LR n. 28/1999 – revoca della DGR 1053/2001 così come rettificata dalla DGR 1408/2001 ed approvazione dell'atto di indirizzo per l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di incentivi alla raccolta differenziata tramite il tributo per il deposito in discarica".

Motivazione

La legge regionale 28 ottobre 1999, n.28, abrogata con l'art. 21 della L.R. 12 ottobre 2009, n.24, prevedeva all'art. 37 che l'ammontare dell'imposta di cui al comma 29 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, da definire annualmente da parte della Regione, fosse rapportato al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dal decreto Ronchi.

La DGR 560 del 14 aprile 2008, "LR n. 28/1999 – revoca della DGR 1053/2001 così come rettificata dalla DGR 1408/2001 ed approvazione dell'atto di indirizzo per l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di incentivi alla raccolta differenziata tramite il tributo per il deposito in discarica" definisce nell'Allegato 1 i criteri per il calcolo della raccolta differenziata al fine di poter applicare le citate disposizioni.

La legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" e s.m.i. regola il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, determinando all'art. 2 il tributo e prevedendo al successivo articolo 2-bis la modulazione dello stesso in funzione dei risultati della raccolta differenziata, rimanendo sempre all'interno del *range* fissato dalla legge 549/1995.

Precisamente, l'art. 2-bis, così come modificato dalla L.R. n. 18/2009, prevede il pagamento ridotto del tributo in funzione della percentuale di superamento del livello di Raccolta Differenziata rispetto alla normativa statale, e l'applicazione di un addizionale del 20% nel caso in cui non vengano raggiunti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente. La scelta legislativa operata dalla Regione Marche è volta, nel rispetto delle competenze alla stessa attribuite dalla Legge 549/95, ad incentivare il raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata fissati dalla normativa statale e comunitaria, anche tramite l'applicazione dell'addizionale del 20% al tributo, prevista dall'art. 205 del D.Lgs. n°152/2006, nel caso di non raggiungimento degli stessi.

In particolare, l'addizionale del 20% si applica nel caso in cui a livello di ATO non siano conseguiti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 30, comma 10 della L.R. 28 luglio 2009, n. 18, fino all'istituzione delle Autorità d'Ambito di cui all'art. 201 del D. Lgs. 152/06, l'addizionale di cui al comma 6 bis dell'art. 2bis della L.R. 15/1997, è applicata a carico dei singoli Comuni che non raggiungono le quote di raccolta differenziata previste dalla normativa vigente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In sede di Tavolo Tecnico Istituzionale previsto da Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti, è stata discussa in data 14/07/2009, l'opportunità di apportare eventuali modifiche al sistema di calcolo della Raccolta Differenziata, così come definito nell'allegato 1 della DGR 560/2008, anche alla luce di recenti modifiche normative e delle specifiche finalità della L.R. n.15/1997.

In particolare, con l'entrata in vigore del DM 8 aprile 2008, relativo alla disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, si è ritenuto di poter intervenire sul criterio vigente per la determinazione della quantità "Rifiuti inerti da C. & D. conferiti da privati c/o i centri comunali" sostituendo la frase "Quota effettivamente avviata a recupero di materia fino a un massimo pari al 1% del totale di RSU prodotti" con la frase "<omissis> solo la quota effettivamente avviata a recupero di materia, dei rifiuti conferiti dal conduttore di civile abitazione nel rispetto delle tipologie, condizioni, modalità previste dal DM 8 aprile 2008".

In questa maniera si è inteso consentire il superamento del valore di 1% del totale degli RSU prodotti, non fissando alcun limite al quantitativo, purché i conferimenti avvengano esclusivamente da parte del conduttore di civile abitazione e con le modalità specificatamente normate del DM richiamato. Nella stessa seduta del 27/05/2009 il Tavolo Tecnico ha inoltre ritenuto, in maniera concorde ed unanime, di dover confermare l'esclusione dalle tipologie di rifiuto inserite nel calcolo della raccolta differenziata, sia per i rifiuti derivanti da pulizia e spazzamento meccanico stradale, sia per i rifiuti derivanti da pulizia di corsi d'acqua, di spiagge marittime e lacuali, anche qualora inseriti in un ciclo di recupero di materia, in quanto chiaramente non raccolti separatamente.

Il Tavolo Tecnico Istituzionale è tornato a riunirsi sull'argomento in data 19/01/2009, a fronte dell'impegno formulato all'indirizzo della Giunta Regionale, nel corso della seduta del Consiglio regionale del 15/12/2009, "a modificare la deliberazione n. 560 del 14 aprile 2008 prevedendo, tra gli altri, i seguenti criteri per il calcolo della raccolta differenziata:

- per i rifiuti inerti includere nel calcolo la quota effettivamente avviata a recupero di materia;
- per i rifiuti derivanti da pulizia e spezzamento meccanico, includere nel calcolo detta tipologia, quanto meno in percentuale sul totale degli RSU sulla quota effettivamente avviata a recupero;
- per i rifiuti da pulizia di corsi d'acqua, di spiagge marittime e lacuali, includere nel calcolo detta tipologia, quanto meno in percentuale sul totale degli RSU sulla quota effettivamente avviata a recupero."

In relazione ai singoli punti della richiesta formulata, il Tavolo Tecnico Istituzionale, nella citata seduta del 19/01/2009, ha ritenuto utile ed opportuno accogliere la proposta per quanto riguarda gli inerti provenienti dal circuito delle civili abitazioni, subordinatamente alle condizioni già espresse in precedenza.

Per gli altri due punti, il Tavolo Tecnico Istituzionale ha confermato il proprio parere negativo, motivandolo sia sul piano strettamente normativo, in relazione all'obbligo di soddisfare le definizioni di legge ed al vincolo di coerenza con il metodo di calcolo adottato dall'ISPRA, sia sul piano della opportunità e correttezza in rapporto alle finalità di legge. Il TTI, pur con la formulazione di qualche riserva, ha ritenuto al contempo che tali frazioni (pulizia e spazzamento meccanico stradale, pulizia corsi d'acqua e spiagge) possano essere escluse dal calcolo del rifiuto totale prodotto, determinando così un automatico innalzamento del valore della Raccolta Differenziata, anche se ciò non è consentito nel metodo nazionale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per formulare l'atto di indirizzo si è ritenuto di poter utilizzare come modello di riferimento l'Allegato A) alla DGR n°560/2008, sul quale apportare, anche per chiarezza di lettura, delle specifiche modifiche in relazione alle finalità del comma 2 dell'articolo 2 bis della L.R. 20 gennaio 1997, n. 15.

Allorquando saranno costituite le Autorità d'Ambito, con ulteriore atto, si provvederà a definire il metodo di calcolo da utilizzare per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata a livello di ATO, al fine di consentire l'eventuale applicazione a loro carico dell'addizionale di cui al comma 6 bis dell'art. 2 bis della L.R. 15/97, così come modificata dall'art. 30, comma 4 della L.R. 18/2009.

L'istruttoria del presente atto è stata curata dalla Dott.ssa Patrizia Giacomini e dal Dott. Agr. Angelo Recchi.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra riportato si propone l'adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento

(Paola Cirilli)

VISTO

Il dirigente P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e
Cooperazione Ambientale
(Isarema Gioni)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E PAESAGGIO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente del servizio
(Antonio Minetti)

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dott.ssa Elisa Moroni

(Elisa Moroni)

(Handwritten mark)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A)

"Atto di indirizzo per l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di incentivi alla raccolta differenziata tramite il tributo per il deposito in discarica".

Definizione

Si definisce raccolta differenziata la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia.

Criteri e metodo di calcolo della R.D.

Secondo la definizione richiamata, rientrano nel calcolo della raccolta differenziata solo i rifiuti urbani, raccolti in maniera differenziata e destinati al riciclo ed al recupero di materia.

Il calcolo della raccolta differenziata (R.D.), espressa come percentuale sul quantitativo totale dei rifiuti urbani raccolti (R.T.), valutati in peso, sarà determinato sulla base della somma dei quantitativi di rifiuti, raccolti in maniera differenziata, appartenenti alle tipologie e frazioni individuate alla tabella seguente, nel rispetto delle condizioni per l'inserimento nella (R.D.mat) di cui alla formula seguente.

Tipologie e frazioni di rifiuti		Condizioni di inclusione nella quota R.D. mat
1	Rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato (R.I.)	ESCLUSI da R.D.mat.
2	Rifiuti urbani raccolti separatamente e destinati allo smaltimento (R.U.Sep.)	ESCLUSI da R.D.mat.
3	Rifiuti urbani raccolti separatamente e destinati allo smaltimento per ridurne la pericolosità (R.U.P. = Rifiuti Urbani Pericolosi)	ESCLUSI da R.D.mat.
4	Rifiuti urbani raccolti separatamente e destinati al recupero energetico (R.D.Energ.)	ESCLUSI da R.D.mat.
5	Rifiuti urbani raccolti separatamente con sistema di raccolta mono materiale o multimateriale	INCLUSA in R.D.mat la quota effettivamente avviata a recupero di materia
6	Ingombranti e beni durevoli	INCLUSA in R.D.mat solo la quota effettivamente avviata a recupero di materia
7	Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche R.A.E.E. domestici	INCLUSA in R.D.mat solo la quota effettivamente avviata a recupero di materia
8	Rifiuti cimiteriali	INCLUSA in R.D.mat solo la quota effettivamente avviata a recupero di materia
9	Rifiuti "verdi" (potature, ...)	INCLUSA in R.D.mat solo la quota effettivamente avviata a recupero di materia
10	Rifiuti inerti da C. & D. conferiti da privati c/o i centri comunali	INCLUSA in R.D.mat solo la quota effettivamente avviata a recupero di materia, dei rifiuti conferiti dal conduttore di civile abitazione nel rispetto delle tipologie, condizioni, modalità previste dal DM 8 aprile 2008
11	Rifiuti derivanti da pulizia e spazzamento meccanico stradale	ESCLUSI da R.D.mat.
12	Rifiuti derivanti dalla pulizia di aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico	Quota effettivamente avviata a recupero di materia
13	Rifiuti derivanti da pulizia di corsi d'acqua, di spiagge marittime e lacuali	ESCLUSI da R.D.mat.

2



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La possibilità di computare nella quota di RD i quantitativi di rifiuti appartenenti alle tipologie individuate comporta gli obblighi della pesatura su base comunale sia dei quantitativi raccolti che di quelli effettivamente avviati a recupero e della conservazione di una idonea documentazione giustificativa.

Il quantitativo totale dei rifiuti urbani raccolti (R.T.) è dato dalla somma delle seguenti frazioni: rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata destinati al recupero di materia (R.D.mat.), rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata * (R.I.), rifiuti urbani raccolti separatamente e destinati allo smaltimento (R.U.Sep.) rifiuti urbani raccolti separatamente e destinati allo smaltimento per ridurne la pericolosità (R.U.P.), rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata destinati al recupero energetico (R.D.Energ.).

Formola per il calcolo a livello di Comune:

La percentuale di raccolta differenziata a livello di Comune è data dalla seguente formula:

$$R.D. = \frac{R.D.mat}{R.D.mat + R.I. * + R.U.sep. + R.U.P. + R.D.Energ.} \quad \%$$

(*) La quota R.I. va computata al netto dei quantitativi dati dai rifiuti derivanti da pulizia e spazzamento meccanico stradale (voce 11) e dai rifiuti derivanti da pulizia di corsi d'acqua, di spiagge marittime e lacuali (voce 13).